



COMUNITA DELLE GIUDICARIE

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio provinciale, con un'altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. s.l.m. della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Comprende 25 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese.

Tione di Trento, **14 APR. 2020**

Prot. N. **003823/21.6**

OGGETTO: D.P.C.M. 11.03.2020, D.P.C.M. 22.03.2020, D.P.C.M. 1 aprile 2020 e D.P.C.M. 10 aprile 2020 - disposizioni attuative.

IL PRESIDENTE

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri dd. 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 22 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 24 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 28 febbraio 2020, recante «Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 3 marzo 2020, recante «Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Viste le Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd. 04.03.2020) dd. 5 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 6 marzo 2020, recante «Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni organizzative relative ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Viste le Linee guida della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd. 08.03.2020 e DPCM 09.03.2020) dd. 11.03.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 12 marzo 2020, recante «Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 15 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, relative alla chiusura dei cantieri»;

Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 18 marzo 2020, recante «Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 20 marzo 2020, recante «Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-2019. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone.»;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno dd. 22.03.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020 e visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, con il quale è stata disposta la proroga delle misure di emergenza al 13 aprile 2020;

Visto inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con cui è stata disposta l'ulteriore proroga delle misure di emergenza al 3 maggio 2020;

Richiamati i propri decreti del 13 marzo 2020, prot. n. 002922, del 25 marzo 2020, prot. n. 003283 e del 2 aprile 2020, prot. n. 3521 e ravvisata la necessità di prorogare l'efficacia dei provvedimenti al 13 aprile 2020, nonché contestualmente di dare attuazione alle normative nel frattempo intervenute;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 13 aprile 2020;

Ritenuto necessario assicurare la continuità nella fornitura dei servizi essenziali affidati alla Comunità, in conformità agli articoli 1 e 2 della L. 12 giugno 1990, n. 146;

Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare l'art. 14;

Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81;

Vista la Direttiva dd. 1° giugno 2017, n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della L. 124/2015 e Linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Vista la Direttiva dd. 25 febbraio 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

Vista la Circolare dd. 4 marzo 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso al modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

Visto il contenuto del verbale di data 9 marzo 2020, depositato agli atti, e viste le indicazioni già impartite ai Responsabili dei vari Servizi;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Vista la L.P. 3/2006;

Visto lo Statuto della Comunità;

DECRETA

1. la chiusura al pubblico degli uffici della Comunità con rinvio di tutte le riunioni, sopralluoghi, colloqui ecc. salvo la loro assoluta indifferibilità;
2. per questioni di assoluta necessità, urgenti ed indifferibili i cittadini/utenti dovranno contattare gli uffici telefonicamente o mediante posta elettronica ed eventualmente, nei casi di effettiva ed assoluta necessità, chiedere un appuntamento con il personale interessato;
3. di assicurare da parte degli uffici della Comunità delle Giudicarie le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. di individuare come attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale dipendente le seguenti attività:
 - Servizio Socio assistenziale;
 - Servizio Finanziario (fatture in scadenza e supporto agli altri Servizi);
 - Servizio Segreteria e Istruzione (protocollo, attività di portierato, assistenza al Presidente ed agli Organi qualora convocati, supporto agli altri Servizi; gestione del personale ed altre procedure urgenti);
 - Servizio Tecnico (CPC pratiche urgenti, eventuali urgenze sui lavori pubblici, supporto agli altri Servizi);
 - Servizio di Igiene Ambientale (attività urgenti e necessarie per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, assistenza agli altri Servizi);

- Servizio Tia e Informatica (attività urgenti e necessarie per la TARI, elaborazione stipendi ed attività collegate, assistenza agli altri Servizi);
5. di disporre che le prestazioni lavorative che necessitano della presenza fisica, determinate dal Responsabile del relativo Servizio in collaborazione con il Segretario, dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e che le prestazioni lavorative non incluse tra le attività di cui al punto 4. vengano svolte, nel rispetto delle misure minime di sicurezza e della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.) nonché delle linee guida emanate dal Consorzio dei Comuni Trentini – Servizio RPD con nota dd. 23.03.2020, con la modalità del lavoro agile di cui alla L. 81/2017 e s.m., modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 6) del D.P.C.M. 11.03.2020 nonché dell'art. 87, comma 1 del D.L. 17.03.2020, n. 18, autorizzando i Responsabili dei Servizi ed il Segretario a consentire lo svolgimento di attività da parte dei dipendenti a distanza dalla propria abitazione eventualmente anche in assenza di strumentazione informatica o di connessione telematica (ad esempio studio di pratiche, approfondimenti normativo-giurisprudenziali, redazione di atti, relazioni ecc.) a condizione che il risultato sia comunque documentabile come previsto dal punto C) – 4. dell'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 18 marzo 2020, recante «Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale»;
 6. che il personale le cui prestazioni lavorative non siano incluse in quelle individuate al punto 4 o non siano svolte nelle modalità di cui al punto 5, previa valutazione dei Responsabili dei Servizi in collaborazione con il Segretario, resti assente dal servizio, con copertura delle relative assenze dal servizio con causale ferie o similari, al fine di disporre di spazi fisici tali da rispettare le misure precauzionali per contenere il diffondersi del COVID-19, in ossequi a quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 marzo 2020 e dagli indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid 19 nelle aziende del 26 marzo 2020;
 7. di incaricare il Segretario ed i Responsabili dei Servizi di autorizzare forme di presenza flessibile anche in deroga alle regole attualmente vigenti, in modo da agevolare la conciliazione dell'attività lavorativa dei dipendenti con le esigenze familiari ed anche nell'ottica di ridurre la presenza fisica contemporanea di personale all'interno dei vari uffici;
 8. di prevedere, per il lavoro effettuato tramite presenza fisica, l'espletamento dello stesso da parte dei dipendenti all'interno dello spazio (ufficio) a loro destinato, in modo da evitare eventuali problematiche, anche residuali, di contagio e di contingentare l'accesso agli spazi comuni all'interno della sede dell'Ente, sempre da parte dei dipendenti, prevedendo un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi oltre che il mantenimento della distanza di sicurezza e delle altre norme previste dal protocollo del 14 marzo 2020 e dagli indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid 19 nelle aziende del 26 marzo 2020;
 9. di dare atto che è già attiva l'opera di sanificazione giornaliera delle postazioni di lavoro, in ossequi a quanto previsto dal protocollo del 14 marzo 2020 e dagli indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid 19 nelle aziende del 26 marzo 2020 e di incaricare il competente ufficio dell'Economato di continuare a fornire i vari uffici della sede e quelli periferici dei prodotti detergenti ed igienizzanti attualmente in uso;
 10. di prevedere, quale prima applicazione delle raccomandazione contenuta nell'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 13 aprile 2020, che ogni dipendente in presenza

fisica presso una delle sedi del servizio, dia quotidianamente comunicazione che né il lavoratore medesimo né i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a

11. 37,5°, congiuntivite, dolori muscolari) nelle ultime 24 ore, riservandosi di approfondire le ulteriori questioni contenute nel documento provinciale, anche all'esito degli eventuali chiarimenti inviati dall'Autorità competente;
12. di incaricare il competente RSPP di mantenere gli adeguati contatti con il medico competente, al fine della prevenzione del rischio di contagio presso l'Ente;
13. di prevedere la validità del presente atto dal 14 aprile al 3 maggio 2020;
14. di disporre che la presente ordinanza venga immediatamente comunicata a tutto il personale dipendente;
15. di disporre che venga pubblicato sul sito internet istituzionale ed all'albo telematico.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini

